



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO**

ORDINANZA n. 86 / 2002

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino;

- Vista:** la propria Ordinanza n. 29/97 in data 20 Maggio 1997, successivamente modificata dall'Ordinanza n.45/98 in data 14 Luglio 1998 e dagli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n.50/01 in data 16 Luglio 2001;
- Vista:** la Circolare Titolo: Porti Serie VIII n.16 prot. n.DEM3/1823 – emanata dalla Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 Luglio 2002 – con la quale, sostituendo tutte le disposizioni amministrative e tecniche attualmente in vigore in materia di servizio di bunkeraggio, sono state dettate le Linee Guida tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle navi “nell’ottica di temperare l’opportunità di apertura del mercato a più operatori con la necessità di salvaguardia della sicurezza e la conseguente garanzia di alti standards di efficienza dei mezzi destinati all’espletamento del servizio”;
- Viste:** le determinazioni espresse dalla Commissione Locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav., riunitasi in data 11 Settembre 2002 ed integrata dal rappresentante dell’Autorità Portuale di Piombino, che – in merito all’impiego di autobotti per il servizio di bunkeraggio nel porto di Piombino – ha espresso il parere che tale servizio potrà essere consentito solo quando il rifornimento non possa essere effettuato con modalità diverse e nel rispetto di un percorso stradale all’uopo individuato e nelle fasce orarie di minore intensità di traffico veicolare;
- Acquisito:** il parere tecnico espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno nell’ambito della riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Livorno in data 23 settembre 2002;
- Sentito:** il Servizio Chimico di Porto ed acquisito il relativo parere tecnico espresso con nota s.n. in data 27 Settembre 2002;
- Sentita:** l’Autorità Portuale di Piombino ed acquisito il relativo parere espresso con nota n.6045/02 in data 27 Settembre 2002;
- Vista:** la nota n° 5978/02 in data 26 Settembre 2002 con cui l’Autorità Portuale di Piombino dichiara, sulla base della documentazione in proprio possesso, che i punti di distribuzione di carburante esistenti all’interno dell’ambito portuale di Piombino sono da considerarsi a tutti gli effetti “depositi con oleodotti”;

- Sentita:** la Corporazione Piloti del porto di Piombino e Tor del Sale ed acquisito il relativo parere con nota s.n. in data 03 Settembre 2002 inerente l'individuazione dei punti di fonda delle navi ove consentire in sicurezza le operazioni di bunkeraggio nella rada del porto di Piombino a mezzo bettolina;
- Visto:** il D.M. 31 Luglio 1934 "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";
- Visto:** il D. Lgs. 11 Febbraio 1998, n.32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.4 comma 4, lett. c) della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
- Visto:** il R. D. 20 Luglio 1934, n.1303 inerente la disciplina della importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei loro residui";
- Visti:** gli artt. 17, 30, 65 e 81 cod. nav., l'art. 59 reg. cod. nav. e l'art. 14 della Legge 28 Gennaio 1994 n. 84;
- Ritenuto:** necessario – in ossequio alla Circolare Ministeriale Titolo: Porti Serie VIII n.16 prot. n.DEM3/1823 – adeguare il Regolamento concernente la disciplina dell'attività di bunkeraggio, attualmente in vigore nel porto di Piombino, alle linee guida tecniche e di sicurezza emanate con la predetta Circolare, opportunamente integrate dai pareri tecnici in premessa citati, individuando prescrizioni tecniche ritenute necessarie per consentire di eliminare da ogni tipologia di operazione di bunkeraggio i possibili rischi di incidente o di inquinamento garantendo, in tal senso, la sicurezza delle operazioni in parola nel Circondario di competenza;

O R D I N A

Articolo 1

*Con decorrenza **14 Ottobre 2002** è approvato e reso esecutivo l'unito Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino che è parte integrante della presente Ordinanza.*

Sono abrogate, in pari data, le Ordinanze n. 29/97 in data 20 Maggio 1997, n.45/98 in data 14 Luglio 1998 e gli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n.50/01 in data 16 Luglio 2001 citate in premessa.

Articolo 2

I contravventori al "Regolamento" approvato con la presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare le disposizioni di cui al predetto Regolamento.

Piombino, 1° Ottobre 2002

*Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000*

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giovanni STELLA**





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di PIOMBINO

“Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili
liquidi ed oli lubrificanti alle navi nei porti e nelle rade del
Circondario Marittimo di Piombino”

APPROVATO E RESO ESECUTIVO CON ORDINANZA

N° 86 DEL 1° OTTOBRE 2002

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO**

“Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli
lubrificanti alle navi nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino”

INDICE GENERALE

CAPO I - GENERALITA'

Articolo 1	- Campo di applicazione	
Articolo 2	- Definizioni	
Articolo 3	- Autorizzazione dell'Autorità Marittima	
Articolo 4	- Responsabilità	
Articolo 5	- Condizioni e prescrizioni generali	
Articolo 6	- Caratteristiche delle manichette	
Articolo 7	- Prevenzione contro l'inquinamento	Pag. 1
Articolo 8	- Facoltà dell'Autorità Marittima	Pag. 1

CAPO II - BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA

Articolo 9	- Requisiti delle bettoline	Pag. 2
Articolo 10	- Bunkeraggio a mezzo bettoline a navi ormeggiate in porto	Pag. 3
Articolo 11	- Bunkeraggio a mezzo bettoline a navi in rada	Pag. 4
Articolo 12	- Prescrizioni per le altre unità navali	Pag. 5

CAPO III - BUNKERAGGIO A MEZZO DI IMPIANTI FISSI IN BANCHINA

Articolo 13	- Concessione	Pag. 10	Pag. 7
Articolo 14	- Prescrizioni	Pag. 11	Pag. 7
Articolo 15	- Rifornimenti di depositi che alimentano gli impianti fissi a banchina		Pag. 9

CAPO IV – BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Articolo 16	- Prescrizioni	Pag. 12
Articolo 17	- Norme particolari per oli lubrificanti	Pag. 13

CAPO V – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 18	- Esenzioni	Pag. 15
Articolo 19	- Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi	Pag. 16
Articolo 20	- Disposizioni finali	Pag. 16



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PIOMBINO

REGOLAMENTO

PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLI LUBRIFICANTI
ALLE NAVI NEI PORTI E NELLE RADE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PIOMBINO

CAPO I GENERALITÀ

Art. 1 Campo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutte le operazioni di rifornimento di combustibili e/o lubrificanti che si effettuano ad unità navali a mezzo di autobotti, bettoline, oleodotti (depositi) e distributori fissi, e, per quanto applicabili, a tutti i porti e le rade di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:

- **Autorità Marittima:** l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- **Autorità Marittima Locale:** il Comandante del Porto in cui avviene il rifornimento;
- **Autorità Portuale:** l'Autorità Portuale di Piombino;
- **Autobotte:** il veicolo rispondente alle relative modalità costruttive richieste dall'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché a quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e sue successive modifiche;
- **Bettolina:** nave cisterna di piccole dimensioni che effettua il servizio di bunkeraggio esclusivamente in ambito portuale, o nelle sue immediate vicinanze, ritenuta idonea dal Registro Navale Italiano, in base alle vigenti disposizioni, al servizio di rifornimento di liquidi combustibili.
- **Impianti Fissi:** distributori automatici fissi come definiti dal Decreto Legislativo n. 32 in data 11 febbraio 1998, nonché i depositi con oleodotti terminali a banchina come definiti dall'art.44 del Regio Decreto n.1303 in data 20 luglio 1934;
- **Bunkeraggio:** operazione di rifornimento di combustibili e/o lubrificanti e/o infiammabili che si effettua ad unità navali a mezzo di bettoline, autobotti o di impianti fissi; tale operazione si considera iniziata all'atto del collegamento delle manichette e terminata al successivo loro scollegamento.
- **Nave:** l'unità navale da rifornire;

- **Servizio Guardia ai Fuochi o Servizio Integrativo Antincendio:** il servizio di vigilanza antincendio espletato dai Vigili del Fuoco, ovvero da personale autorizzato ai sensi della vigente normativa ed iscritto nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav.;
- **Sorveglianza Antincendio:** la sorveglianza esercitata da personale della nave (addetto al servizio antincendio di bordo) e/o della bettolina (munito di certificazione antincendio STCW) con i dispositivi antincendio di bordo attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze) sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale di coperta di guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal comando di bordo;
- **Sorveglianza Antinquinamento:** la sorveglianza esercitata da personale della nave da rifornire e/o dal personale della bettolina al fine di individuare ed arginare eventuali colaggi di idrocarburo.

Art. 3

Autorizzazione dell'Autorità Marittima

1. Le imprese che intendono effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotti o bettoline dovranno, di volta in volta, munirsi di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima Locale, conforme al modello "C", allegato al presente Regolamento.

2. La relativa richiesta, opportunamente redatta in due esemplari in carta legale, e compilata in modo conforme, a seconda dei casi, agli allegati "A" (per bunkeraggi effettuati a mezzo di bettolina) o "B" (per bunkeraggi effettuati a mezzo di autobotte) al presente Regolamento, dovrà essere avanzata dalla nave, nella persona dei relativi rappresentanti, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni (48 ore per quelle da effettuarsi successivamente ad un giorno festivo) e, comunque, salvo comprovati casi di inderogabile necessità, in orario di ufficio.

3. Sono esonerate dal presentare la richiesta di autorizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, le ditte che intendono effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo di impianti fissi.

Art. 4

Responsabilità

1. Oltre al comandante della nave e al relativo direttore di macchine, se dal primo delegato al coordinamento delle operazioni, e, qualora designato, l'ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di cui al successivo art. 5.11, sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio:

- **nel caso di rifornimento a mezzo bettolina**, il comandante della bettolina ed eventualmente, qualora designato, l'ufficiale responsabile della sicurezza delegato;
- **nel caso di rifornimento a mezzo autobotte**, il titolare della ditta fornitrice e l'autista dell'autobotte;
- **nel caso di rifornimento a mezzo di impianto fisso**, il gestore dell'impianto e

l'operatore della stazione di rifornimento.

Art. 5

Condizioni e prescrizioni generali

1. Fermo restando l'obbligo di ottemperare alle particolari prescrizioni aggiuntive di cui ai successivi articoli del presente Regolamento per ogni diversa tipologia di rifornimento, l'effettuazione del bunkeraggio dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Le operazioni di bunkeraggio, indipendentemente dal mezzo utilizzato, potranno svolgersi nell'arco delle ventiquattro ore e, nel caso di operazioni in ore notturne, la zona dovrà essere adeguatamente illuminata con valore di intensità dell'illuminazione (illuminamento) non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro ovvero ai punti di attacco delle manichette e alle manichette stesse.

3. Le condizioni meteo-marine dovranno essere favorevoli; in caso di peggioramento delle stesse o di maltempo accompagnato da scariche elettriche le operazioni non dovranno avere luogo e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese.

4. Il personale di sorveglianza in coperta dovrà mantenere il collegamento VHF con l'Autorità Marittima Locale, alla quale dovrà essere comunicato l'inizio e il termine delle operazioni, nonché un qualunque ritardo, interruzione o sospensione.

5. Il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima nel caso si verifichi qualsiasi evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

6. La nave dovrà inalberare i previsti segnali del C.I.S. (bandiera BRAVO); in caso di bunkeraggio in ore notturne, le unità interessate dovranno mostrare i fanali stabiliti al riguardo dalla Colreg '72.

7. Ad eccezione dei rifornimenti effettuati a mezzo di impianto fisso, deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa.

8. Prima di iniziare il bunkeraggio, il comandante della nave dovrà effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante, allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi. L'ordine di iniziare il pompaggio dovrà essere dato dal comando di bordo della nave.

9. Il direttore di macchina, o l'ufficiale macchinista da questi incaricato, dovrà controllare in particolare:

- l'attacco delle manichette entro il proprio bordo;
- che tutti gli ombrinali della nave siano chiusi.

10. Il direttore di macchina dovrà, altresì, accertarsi che tutto il personale destinato alle operazioni di rifornimento abbia perfetta conoscenza delle relative apparecchiature di bordo, incluse le posizioni dei tubi di troppo pieno e di sfogo d'aria, dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi.

11. Durante le operazioni di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. In particolare, un ufficiale della nave dovrà stare in coperta per la suddetta sorveglianza, pronto a far sospendere il pompaggio in caso di necessità. La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate. Dovrà inoltre essere mantenuta stretta collaborazione tra l'equipaggio della nave ed il personale della bettolina ovvero, nel caso di bunkeraggio con autobotte o con distributore fisso, oltre ad una stretta collaborazione tra l'equipaggio della nave ed il personale di terra, a cura del Comando di bordo dovrà essere dislocato proprio personale, preferibilmente di Macchina, sia nei pressi della stazione di pompaggio che nei pressi del raccordo dell'impianto di ricezione. Detto personale dovrà essere munito di apparato radio portatile con il quale dovrà essere instaurato un contatto al fine del coordinamento delle varie fasi delle operazioni riportate di seguito. Prima dell'inizio delle operazioni il personale addetto di cui sopra, dovrà assicurarsi che le valvole dell'impianto di ricezione di bordo siano aperte, dell'avvenuta apertura delle valvole e della disponibilità a ricevere il prodotto dovrà essere data comunicazione via radio al personale in prossimità della stazione di pompaggio, il quale solo dopo tale comunicazione potrà acconsentire all'inizio delle operazioni.

12. Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente, non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere.

13. Al termine delle operazioni, lo specchio circostante dovrà essere nuovamente ispezionato a cura del personale delle unità interessate per constatare l'eventuale presenza di idrocarburi.

Art. 6

Caratteristiche delle manichette

1. Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n° 105 del 21.09.2000.

2. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, copia del quale deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, e sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) la massima pressione d'esercizio;

- b) la massima temperatura d'esercizio, se del caso in relazione alla viscosità del prodotto oggetto del bunkeraggio, solo per manichette acquistate dopo il 01 luglio 2002;
- c) i prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- d) la data e la pressione del collaudo, nonché l'Ente che l'ha effettuato.

3. Su ogni singola manichetta o sulla relativa flangia devono essere stampigliati i dati di identificazione della manichetta nonché le condizioni massime di esercizio, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

Art. 7

Prevenzione contro l'inquinamento

1. Durante le operazioni di bunkeraggio dovranno essere adottati da parte e a cura della nave e della ditta fornitrice del carburante tutti gli accorgimenti possibili ai fini della salvaguardia dell'ecosistema marittimo-costiero.

2. Le manichette devono essere adeguatamente sorrette, stese e di idonea lunghezza, onde evitare la rottura delle stesse. Al termine delle operazioni di bunkeraggio, le manichette potranno essere scollegate soltanto dopo essere state completamente drenate; tale prescrizione dovrà essere applicata anche agli impianti fissi qualora tecnicamente possibile. E', infine, fatto assoluto divieto di scaricare in mare o spargere sulla banchina eventuali residui di carburante rimasto nelle manichette.

3. Ad eccezione delle unità da traffico locale, da pesca e da diporto, al fine di impedire lo spandimento di prodotti petroliferi devono essere predisposti mezzi idonei per il contenimento e la raccolta del prodotto accidentalmente versato per tutta la durata del rifornimento. In particolare devono essere disponibili e pronti per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti).

4. Nel caso in cui, durante il bunkeraggio, si verificano fuoriuscite di prodotti petroliferi o altre sostanze inquinanti, eventi dannosi o stati di pericolo, dovrà essere informata immediatamente l'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza e dovranno essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività di sconfinamento e contenimento idonea ad evitare ulteriori fuoriuscite ed a limitare l'entità dello sversamento.

5. La ditta rifornitrice e il Comando di Bordo dell'unità in rifornimento sono tenuti in solido, in misura delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di bonifica della zona inquinata, fatta salva l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità.

Art. 8
Facoltà dell'Autorità Marittima

1. L'Autorità Marittima Locale si riserva – sentita l'Autorità Portuale per i porti di Piombino e Torre del Sale - la facoltà di imporre ulteriori prescrizioni e condizioni a quelle di cui al presente Regolamento, nonché di derogare, eventualmente alle medesime, per comprovati motivi di necessità ed in circostanze occasionali e contingenti.

2. All'occorrenza, in ragione delle caratteristiche dell'operazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Autorità Marittima Locale potrà disporre affinché il bunkeraggio avvenga anche con l'adozione di idoneo servizio di guardia ai fuochi.

3. L'Autorità Marittima Locale può in ogni caso disporre l'interruzione del bunkeraggio qualora esso ostacoli o ritardi le operazioni commerciali e/o portuali delle navi interessate agli adiacenti ormeggi.

CAPO II

BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA

Art. 9

Requisiti delle bettoline

1. Chiunque intenda esercitare il servizio di bunkeraggio a mezzo bettolina (sia per conto proprio sia per conto terzi), dovrà munirsi di apposita concessione dell'Autorità Marittima ai sensi degli articoli 66 del Codice della Navigazione e 60 del relativo Regolamento di Esecuzione.

2. Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione previste per tale tipo di unità navali. La loro idoneità a svolgere il servizio dovrà essere accertata dal R.I.Na..

3. Le menzionate unità devono in particolare essere fornite:

- a) di impianti e dotazioni idonee (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi, etc.), per effettuare le operazioni di rifornimento in sicurezza anche a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi;
- b) di attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi, scorte di assorbenti inerti, etc.);
- c) di bottazzi di gomma o di legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici e di parafiamma a tutti gli scarichi.

4. Qualora le bettoline siano precedentemente impiegate per trasporto di prodotti infiammabili (punto di accensione non superiore a 61°C), prima della loro utilizzazione per il servizio di rifornimento, dovranno essere muniti di relativo certificato di gas free rilasciato dal competente Servizio Chimico del Porto.

5. In assenza di appositi "ormeggi di sicurezza", le bettoline non potranno sostare in porto se non per il tempo operativo strettamente necessario alle operazioni di bunkeraggio.

Art. 10

Bunkeraggio a mezzo bettoline a navi ormeggiate in porto

1. Oltre che nel rispetto delle norme di cui al precedente Capo I, nel caso di bunkeraggio mediante bettoline a navi ormeggiate in porto, le unità rifornitrici devono essere sempre in condizione di allontanarsi prontamente con i propri mezzi in caso di emergenza e, qualora diano fondo all'ancora, dovranno essere in grado di filare per occhio liberando l'ultima maglia della catena, azionando il dispositivo dalla coperta. Inoltre la bettolina deve sostare il più possibile lontano da sfoghi di aria o da sorgenti di vapori infiammabili.

2. L'unità da rifornire, qualora movimenti liquidi infiammabili di categoria A o B o merci pericolose in colli di classe 1, 2, 3, 4, 5 e 7, deve sospendere le operazioni

commerciali per tutta la durata del rifornimento. Qualora si tratti di rifornimento a nave petroliera, gasiera e chimichiera non degassificate, il rifornimento è consentito se la nave sta effettuando operazioni di scarica mentre, durante la carica, il rifornimento è consentito solo nel caso in cui la nave stia caricando prodotti con punto di infiammabilità maggiore di 60°C e a condizione che:

- a) per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave sia presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso di necessità;
- b) la bettolina sia dotata di un rilevatore portatile di gas nell'atmosfera;
- c) gli strumenti per effettuare la connessione siano antiscintilla.

3. Nel caso in cui la nave da rifornire sia una nave cisterna o gasiera con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere interrotte eventuali operazioni di zavorramento (per le navi pre-Marpol), spostamento del carico, lavaggio o pulizia delle cisterne.

4. Prima di iniziare le operazioni di rifornimento devono inoltre essere adottati i seguenti accorgimenti:

- a) tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina e dei motori, devono essere provvisti di parascintille;
- b) devono essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto degli scafi;
- c) dove è opportuno, in entrambi i punti di scarico della bettolina, deve essere possibile il distacco rapido dei prodotti infiammabili;
- d) durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e della bettolina debbono essere chiusi.

5. Il personale incaricato delle operazioni della nave e della bettolina, prima di iniziare le operazioni di rifornimento, deve concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza. Il suddetto personale deve inoltre concordare il mezzo e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa.

6. Personale di bordo della bettolina, munito di certificazione antincendio, concorrerà con il personale di bordo della nave da rifornire nella vigilanza antincendio ed antinquinamento avendo cura di avere a bordo, prontamente disponibili, una riserva di sabbia ed attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). Il personale di bordo della bettolina addetto al servizio antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.

7. Durante le manovre di affiancamento, ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave, le operazioni portuali dovranno essere sospese. Inoltre, nessuna operazione portuale può essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina durante il rifornimento.

8. Durante le operazioni che saranno svolte in ore notturne, devono essere garantiti i valori di illuminamento pari a 10 lux ai punti di attacco delle manichette e alle manichette stesse.

Art. 11
Bunkeraggio a mezzo bettoline a navi in rada

1. Nel caso di bunkeraggio effettuato a navi in rada, in aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 10, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- a) le operazioni potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone di ancoraggio A e C così come determinate nell'Ordinanza n. 11/97 in data 15.03.1997 e successive modifiche dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- b) le manovre di avvicinamento, di ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave che riceve rifornimento devono essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 1972) a cura e sotto la responsabilità dei comandanti delle due unità e con le modalità da essi concordate;
- c) nel caso particolare di imbarco/sbarco passeggeri o marittimi con lance e/o motoscafi l'affiancamento dei mezzi deve avvenire sulla fiancata opposta a quella ove si trova l'unità rifornitrice che non deve in ogni caso dar corso alle operazioni di bunkeraggio;
- d) durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuo sul canale VHF 12 dei servizi portuali.
- e) al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra la bettolina e la nave che riceve il rifornimento devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata usando termini tecnici internazionalmente noti (Standard Marine Navigational Vocabulary - IMO);
- f) la nave di dimensioni maggiori deve essere ancorata;
- g) gli impianti antincendio delle due unità navali devono essere tenuti pronti all'immediato impiego;
- h) i cavi di ormeggio passati tra le due navi devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile;
- i) in caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo la bettolina deve subito allontanarsi dalla nave rifornita;
- j) sarà fatto obbligo di mantenere mezzi antinquinamento della ditta concessionaria del servizio in preallarme pronti ad intervenire in zona.

2. Nel caso in cui il rifornimento debba essere effettuato a nave cisterna caricata con prodotti infiammabili di categoria A o B o merci pericolose in colli di classe 1, 2, 3, 4, 5 e 7 o, se vuota, priva di certificato di gas free, l'Autorità Marittima si riserva di valutare – di volta in volta – la possibilità di autorizzare le operazioni con le ulteriori prescrizioni di seguito elencate:

- a) presenza sottobordo di mezzo antinquinamento – con componente antincendio – della ditta concessionaria del servizio;
- b) presenza del rimorchiatore con componente antincendio sottobordo o in stand-by;
- c) assegnazione del punto di fonda, sempre nelle zone di cui al precedente punto 1 lett.a), tale da non porsi a distanza inferiore a 600 metri da altre navi alla fonda e dalle rotte di transito;
- d) eventuali prescrizioni aggiuntive indicate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Servizio Chimico di Porto.

Art. 12
Prescrizioni per le altre unità navali

1. Qualsiasi nave che si trovi a manovrare in vicinanza di navi intente in operazioni di bunkeraggio, deve procedere con la massima cautela riducendo il più possibile la propria velocità ed avendo cura di mantenere la debita distanza di sicurezza.

CAPO III

BUNKERAGGIO A MEZZO DI IMPIANTI FISSI IN BANCHINA

Art. 13

Concessione

1. Qualsiasi operatore che intende esercitare il servizio di bunkeraggio a mezzo di impianti fissi, così come definiti nell'art.2, dovrà munirsi di apposita concessione dell'Autorità Portuale per quanto riguarda l'installazione dei depositi e dei distributori.

2. Le concessioni demaniali marittime per l'installazione di depositi di prodotti petroliferi in ambito portuale, disciplinate dall'art. 18 della legge n. 84 del 1994, sono rilasciate, ai sensi degli art.104 e 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998, dall'Autorità Portuale.

3. Le concessioni demaniali marittime per l'installazione dei distributori fissi in banchina, disciplinate dall'art. 36 del Codice della Navigazione, sono rilasciate dall'Autorità Portuale nelle aree ricadenti nella propria circoscrizione; per le aree al di fuori di tale circoscrizione, sono rilasciate dall'autorità amministrativa competente.

Art. 14

Prescrizioni

1. I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. n.32 del 1998, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto, e qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità inferiore a 61° C.

2. Tali impianti, unitamente ai depositi con oleodotti come definiti dall'art.44 del R.D. 20 Luglio 1934 n.1303, sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione dell'Autorità Marittima locale e sono soggetti alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n. 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
- b) l'impianto dovrà essere in regola con la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.F;
- c) l'impianto distributore e i relativi serbatoi dovranno essere regolarmente installati e collaudati dalla Commissione locale di cui all'art 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione e delle normative vigenti in materia;
- d) il percorso delle manichette dal pozzetto di rifornimento all'attacco della nave deve essere opportunamente protetto e segnalato; gli addetti agli impianti dovranno impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese, o altri fuochi tali da poter compromettere la sicurezza delle operazioni;

- e) in caso di rifornimento ad unità da pesca, il comandante dell'unità dovrà tenere aperto il locale motore, e chiuso l'impianto elettrico di bordo, tenendo pronti all'uso gli estintori di dotazione. Vieterà, altresì, di fumare a chiunque si trovi a bordo;
- f) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti per l'uso n.2 estintori a CO₂ da Kg.5, n.2 estintori a polvere da Kg.6, n.2 secchi di sabbia fine ed umida di almeno kg.10, nonché eventuali ulteriori mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno e successive integrazioni;
- g) i motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- h) obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.

Art. 15

Rifornimenti di depositi che alimentano gli impianti fissi a banchina

1. Il rifornimento degli impianti fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

2. Il titolare dell'impianto fisso dovrà dare preventivo avviso all'Autorità Marittima (Allegato "D") per il rifornimento dei depositi interessati, qualora situati su demanio marittimo, comunicando il nome della ditta fornitrice, la quantità, il giorno, e l'ora delle operazioni, per il rilascio del successivo Nulla Osta (Allegato "E"). Per il rifornimento dei suddetti serbatoi dei depositi si dovrà tenere conto delle ore di minore affollamento dei piazzali per le ore di imbarco/sbarco passeggeri/merci. Pertanto, i rifornimenti in parola dovranno avvenire preferibilmente in orario notturno garantendo, nei punti di attacco delle manichette, i valori di illuminamento non inferiori a 10 lux.

3. Nel caso in cui detto rifornimento avvenga a mezzo di autobotti, queste dovranno recarsi nella zona di interesse - entrando in ambito portuale esclusivamente dalla Via di Portovecchio (cavalcaferrovia) - e la sua permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto durante le quali il motore dell'automezzo rifornitore dovrà essere spento.

4. L'area interessata dalle suddette operazioni (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte), dovrà essere appositamente recintata per un'ampiezza non inferiore a 20 metri in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee, e munita di cartello "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"; in prossimità della stessa dovranno essere posizionati due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri, un secchio di sabbia fine ed umida di almeno kg.10 o altro materiale assorbente ed una ghiotta per contenere eventuali sversamenti durante il travaso.

CAPO IV

BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Art. 16

Prescrizioni

1. Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti possono essere autorizzate, esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, non inferiore a 60° C, lungo tutte le banchine portuali ad esclusione del pontile Lucchini "Piazza 4".

2. Salvo eventuali casi specifici che potranno essere valutati di volta in volta dall'Autorità Marittima ai sensi del successivo art.20 punto 1, non è consentito effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte alle unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

3. Le suddette operazioni potranno essere autorizzate nei porti di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino *solo in via residuale*, ovvero solo nel caso in cui il servizio di bunkeraggio non possa essere effettuato con modalità diverse (a mezzo impianti fissi o bettoline) per:

- a) mancanza di prodotto all'impianto o alla bettolina;
- b) chiusura o avaria dell'impianto fisso;
- c) indisponibilità della bettolina;
- d) altre motivazioni che verranno opportunamente valutate, ai fini dell'eventuale rilascio della prevista autorizzazione, dall'Autorità Marittima.

4. Le predette circostanze dovranno essere rappresentate nella richiesta di cui all'allegato B, e vagliate dall'Autorità Marittima ai fini dell'eventuale rilascio della prevista autorizzazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal precedente Capo I, il bunkeraggio con autobotti dovrà essere effettuato alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) la quantità di prodotto erogabile non dovrà superare le 30 tonnellate per ogni singola operazione;
- b) le autobotti dovranno recarsi nella zona di interesse per il bunkeraggio solo a nave pronta a ricevere il rifornimento - entrando in ambito portuale esclusivamente dalla Via di Portovecchio (cavalcaferrovia) – e la sua permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni; **nel caso in cui il rifornimento preveda l'impiego di più di un mezzo, il successivo potrà accedere sottobordo solo dopo l'allontanamento dal precedente (Ord. 103/03 in data 03.11.2003);**
- c) per raggiungere le navi ormeggiate agli accosti Dente Nord Capitaneria, Elba Nord e Elba Sud, l'autobotte dovrà, sia all'andata che al ritorno, percorrere esclusivamente le corsie di sbarco coadiuvato dal personale di bordo;
- d) per l'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio si dovrà tenere conto delle ore di minore affollamento dei piazzali per le ore di imbarco/sbarco passeggeri/merci. Pertanto, i rifornimenti in parola dovranno avvenire preferibilmente in orario

- notturno (sosta notturna delle navi) garantendo, nei punti di attacco delle manichette, i valori di illuminamento non inferiori a 10 lux;
- e) il rifornimento dovrà essere a circuito chiuso;
 - f) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina e dei motori devono essere provvisti di parascintille;
 - g) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave, alla autobotte e le manichette di collegamento, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
 - h) nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
 - i) oltre a quanto richiesto dall'art.5 comma 11 del presente Regolamento, le operazioni di bunkeraggio dovranno essere effettuate con ordine e sollecitudine, sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento, ed il conducente dell'autobotte dovrà rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
 - j) le autobotti ed i loro rimorchi dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
 - k) l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;
 - l) ~~durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali, ed eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni;~~

durante il rifornimento a mezzo autobotte la nave deve sospendere le operazioni commerciali. In via eccezionale, eventuali richieste di deroga in merito, opportunamente motivate, dovranno essere presentate contestualmente alla richiesta di autorizzazione alle operazioni di bunkeraggio, e dovranno contenere l'accurata descrizione degli accorgimenti particolari adottati al fine di garantire che le operazioni commerciali non costituiscano pericolo per il rifornimento o viceversa.

Tali richieste dovranno essere presentate già sottoscritte, per concordanza, dalla Ditta rifornitrice e dalla Società Terminalista/Comando di bordo.

Resta salva al facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ritenuto necessario a proprio ed insindacabile giudizio, in relazione alla tipologia della nave, della banchina, della metodologia delle operazioni commerciali e del tipo/classificazione di merci movimentate, della presenza di altre navi adiacenti, di acquisire i preventivi pareri dei Vigili del Fuoco, del Chimico di Porto e dell'Autorità Portuale di Piombino.

L'eventuale autorizzazione decade automaticamente di validità qualora vengano meno le condizioni dichiarate.

Prima delle operazioni di rifornimento la suddetta la suddetta autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal Comandante della Nave, il quale valutandone la

compatibilità, garantirà che lo svolgimento delle operazioni commerciali a bordo non determini pericolo per le operazioni di rifornimento e viceversa. Il Comandante, inoltre, provvederà ad informare le imprese operanti a bordo coordinando ed attuando le cautele operative eventualmente necessarie per la tutela della sicurezza delle operazioni di bunkeraggio e delle stesse operazioni commerciali (Ord. 103/03 in data 03.11.2003);

6. Durante le operazioni di rifornimento deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e/o di Guardia Fuochi composto di 3 unità. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav.; qualora il servizio di vigilanza sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio (motopompa) e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. Detto servizio dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n. 261 del 22.02.1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n. 113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente. In caso di mancata disponibilità il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima che provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo GUARDIA FUOCHI abilitati. Qualora la sorveglianza sia espletata da una guardia fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma;

7. Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con l'autobotte in qualsiasi altra condizione (es. con autobotte introdotta direttamente nel locale garage chiuso di bordo).

Art. 17 Norme particolari per oli lubrificanti

~~1. L'impiego di autobotti per operazioni di rifornimento di olio lubrificante è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima secondo le indicazioni di volta in volta da quest'ultima impartite, con l'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni generali:~~

- ~~a) le autobotti (motrici e rimorchi) in attesa di effettuare il rifornimento dovranno essere collocate fuori dell'area immediatamente adiacente l'ormeggio della nave da rifornire e fatte avvicinare a questa una alla volta (il rimorchio potrà utilizzare le pompe della motrice solo quando sarà completamente vuota);~~
- ~~b) la zona del rifornimento dovrà essere tenuta pulita e convenientemente sgombrata, a cura della ditta fornitrice;~~
- ~~c) l'operatore dell'autobotte non dovrà, in nessun caso, accedere a bordo della nave da rifornire;~~
- ~~d) l'attacco delle manichette per effettuare il rifornimento dovrà essere eseguito dal personale di bordo;~~

- e) la zona di stazionamento delle autobotti dovrà essere tenuta sgombera e, a cura della Ditta fornitrice, attrezzata con materiali e mezzi per il contenimento, l'assorbimento e la raccolta degli eventuali sversamenti.

Il rifornimento di oli lubrificanti a mezzo delle autobotti è subordinato alle stesse prescrizioni generali del servizio di vigilanza antincendio a terra di cui al punto 6 del precedente articolo			
Inoltre dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:			
a) le autobotti (motrici e rimorchi) in attesa di effettuare il rifornimento dovranno essere collocate fuori dall'area immediatamente adiacente l'ormeggio della nave da rifornire e fatte avvicinare a questa una alla volta (il rimorchio potrà utilizzare le pompe della motrice solo quando sarà completamente vuota);			
b) la zona del rifornimento dovrà essere tenuta pulita e convenientemente sgombera, a cura della ditta fornitrice;			
c) l'operatore dell'autobotte non dovrà, in nessun caso, accedere a bordo della nave da rifornire;			
d) l'attacco delle manichette per effettuare il rifornimento dovrà essere eseguito dal personale di bordo;			
e) la zona di stazionamento delle autobotti dovrà essere tenuta sgombera e, a cura della Ditta fornitrice, attrezzata con materiali e mezzi per il contenimento, l'assorbimento e la raccolta degli eventuali sversamenti (Ord. 103/03 in data 03.11.2003);			

Il rifornimento di oli lubrificanti a mezzo autobotte è subordinato alle stesse prescrizioni generali del rifornimento di combustibili, con l'esclusione di quanto riportato nei punti 3 (Utilizzo dell'autobotte in via residuale) e 6 (Servizio vigilanza antincendio) del precedente articolo 16.

Inoltre dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) **le autobotti (motrici e rimorchi) in attesa di effettuare il rifornimento dovranno essere collocate fuori dell'area immediatamente adiacente l'ormeggio della nave da rifornire e fatte avvicinare a questa una alla volta (il rimorchio potrà utilizzare le pompe della motrice solo quando sarà completamente vuota);**
- b) **la zona del rifornimento dovrà essere tenuta pulita e convenientemente sgombera, a cura della ditta fornitrice;**
- c) **l'operatore dell'autobotte non dovrà, in nessun caso, accedere a bordo della nave da rifornire;**
- d) **l'attacco delle manichette per effettuare il rifornimento dovrà essere eseguito dal personale di bordo;**
- e) **la zona di stazionamento delle autobotti dovrà essere tenuta sgombera e, a cura della Ditta fornitrice, attrezzata con materiali e mezzi per il contenimento, l'assorbimento e la raccolta degli eventuali sversamenti;**
- f) **sorveglianza antincendio con mezzi attivati effettuata da personale abilitato della Società fornitrice;**
- g) **utilizzo di manichette intere, senza flangie intermedie, certificate e collaudate. (Ord. 28/04 in data 16.04.2004)**

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 18

Esenzioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

- alle operazioni di approvvigionamento di prodotti combustibili e lubrificanti contenuti in fusti, per le quali si rimanda alla specifica normativa;
- alle navi militari che dovranno garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento secondo propri regolamenti di servizio interni.

Art. 19

Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi

1. Qualsiasi nave che si trovi a manovrare in vicinanza di unità interessate in operazioni di bunkeraggio deve procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso, avendo cura di mantenere la massima distanza possibile, o, comunque, la debita distanza di sicurezza.

Art. 20

Disposizioni Finali

1. Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento, saranno valutate, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, sentiti i pareri degli Enti e Servizi ritenuti necessari.

2. L'Autorità Marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre tutte quelle prescrizioni aggiuntive ritenute necessarie ed indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di bunkeraggio.

ALLEGATO "A"

(all'Ordinanza n. ____/2002 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA

Il sottoscritto _____ quale armatore/raccomandatario/comandante della M/n _____ T.S.L. _____ bandiera _____ carica di Tonn. _____ di _____ , ormeggiata al molo/nella rada del porto di Piombino _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio di Tonn. _____ di _____ cat. _____ alla nave sopramenzionata, a mezzo bettolina alle ore _____ del giorno _____ con durata prevista dell'operazione pari a _____ .

Inoltre dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino" approvato con Ordinanza n. ____/2002;
- b) di assicurare l'osservanza delle eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- c) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- d) che il bunkeraggio sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig _____ nella sua qualità di _____ .

Piombino,

IL COMANDANTE DELLA NAVE

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ , in possesso della concessione n. ____/____ rilasciata da _____ il _____ , valevole fino al _____ , dichiara di impiegare per il bunkeraggio alla M/n sopraccitata la M/c. _____ in possesso di CERTIFICATO DI IDONEITA' n. _____ valido fino al _____ , carica di Tonn. ____ di _____ densità _____ con temperatura di infiammabilità _____ °C.

Dichiara inoltre:

- a) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- b) che il bunkeraggio sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig. _____ nella sua qualità di _____ .

Piombino,

p. LA DITTA FORNITRICE

ALLEGATO "B"

(all'Ordinanza n. ____/2002 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ quale armatore/raccomandatario/comandante della M/n _____ T.S.L. _____ bandiera _____ carica di Tonn. _____ di _____, in considerazione dell'impossibilità ad effettuare bunkeraggio a mezzo impianto fisso/bettolina per il/i seguente/i motivo/i: _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio a mezzo autobotte di Tonn. _____ di _____ cat. _____ alla nave sopramenzionata, ormeggiata al molo _____ del porto di Piombino, alle ore _____ del giorno _____ con durata prevista dell'operazione pari a _____.

Inoltre dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino" approvato con Ordinanza n. ____/2002;
- b) di assicurare l'osservanza delle eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- c) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- d) che il bunkeraggio sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig. _____ nella sua qualità di _____.

Piombino,

IL COMANDANTE DELLA NAVE

----- SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE -----

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ iscritta al n. _____ dei registri di cui al 2° comma dell'art. 68 del codice della navigazione tenuti dalla _____ dichiara:

- a) che l'autobotte impiegata per il bunkeraggio richiesto, targata _____, in possesso di certificato di collaudo e condotta dal Sig. _____ ed il relativo rimorchio sono in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- b) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino", approvato con Ordinanza n. ____/2002;
- c) che il combustibile/lubrificante trasportato è denominato _____ densità _____ alla temperatura di infiammabilità _____ °C.
- d) che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti.

Piombino, _____

p. LA DITTA FORNITRICE

(all'Ordinanza n. ____/2002 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino)

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO**

AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO

Il sottoscritto _____ Comandante del porto di _____ /
opportunamente delegato dal Comandante del Porto:

- **VISTA** l'istanza in data avanzata dall'Armatore/Raccomandatario/Comandante della M/n intesa ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione del bunkeraggio a detta unità a mezzo bettolina / autobotte, opportunamente integrata della prevista dichiarazione della Ditta _____ ;
- **VISTA** la propria ordinanza n. ____/2002 in data _____ ;

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti dei terzi, il rifornimento di tonn. _____ di _____ alla M/n sopramenzionata.

Le operazioni, che avranno luogo presso il molo/la rada _____ in data alle ore _____ con durata prevista di ore _____ , dovranno svolgersi alle condizioni previste dall'Ordinanza in premessa, nonché alle eventuali prescrizioni aggiuntive:

- a) _____ ;
- b) _____ ;

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione, salve le responsabilità penali e civili conseguenti.

La Ditta fornitrice ed il Comando di bordo saranno, comunque, tenuti al pagamento delle spese per la bonifica delle acque a seguito di inquinamento derivante da spandimento di prodotto anche accidentale.

L'Amministrazione Marittima rimane in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità derivanti dalla presente autorizzazione.

Piombino,

IL COMANDANTE DEL PORTO

ALLEGATO "D"

(all'Ordinanza n. ____/2002 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino)

**RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI
DEGLI IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTE/NAVE CISTERNA**

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____, esercente nel porto di Piombino l'attività di bunkeraggio a mezzo impianto fisso per la distribuzione di gasolio alle navi,

CHIEDE

Il NULLA-OSTA di codesto Ufficio all'immissione di _____ tonnellate di gasolio nelle cisterne del deposito del proprio impianto fisso, situate _____ a mezzo dell'autobotte/nave cisterna targata/n° iscr. _____ della Ditta _____ . L'immissione avverrà alle ore _____ del giorno _____ per una durata prevista di ore/minuti _____. All'uopo dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino" approvato con Ordinanza n. ____/2002, nonché di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934;
- b) che il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig _____ nella sua qualità di addetto all'impianto fisso.

Piombino,

IL RICHIEDENTE

----- **SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE** -----

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ iscritta al n. _____ dei registri di cui al 2° comma dell'art. 68 del codice della navigazione tenuti dalla _____ ovvero in possesso della concessione n. ____/____ rilasciata da _____ il _____, valevole fino al _____ dichiara:

1. che l'autobotte/nave cisterna impiegata per il rifornimento sopra richiesto, targata/n° iscr. _____, è in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
2. di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino", approvato con Ordinanza n. ____/2002;
3. che il combustibile trasportato è denominato _____ densità _____ con temperatura di infiammabilità _____ °C.
4. che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti.
5. che il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig _____ nella sua qualità di conducente/comandante.

Piombino, _____

p. LA DITTA FORNITRICE

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO**

**NULLA-OSTA AL RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI
DEGLI IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTE/NAVE CISTERNA**

Il sottoscritto _____ Comandante del porto di _____ /
opportunamente delegato dal Comandante del Porto::

- **VISTA** l'istanza in data _____ avanzata dalla ditta _____
intesa a chiedere il nulla-osta al rifornimento dei depositi dell'impianto fisso di cui è esercente di tonnellate
_____ di gasolio a mezzo autobotte/nave cisterna, targa/n°
iscriz. _____ ;
- **VISTO** l'art. 15 del "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili
liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino"
approvato con Ordinanza n. ____/2002;

NULLA-OSTA

fatti salvi i diritti dei terzi, il rifornimento richiesto con l'osservanza delle norme previste nel
Regolamento in premessa citato, nonché delle seguenti eventuali prescrizioni aggiuntive:

- a) _____ ;
- b) _____ .

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente
autorizzazione, salve le responsabilità penali e civili conseguenti.

La Ditta fornitrice e l'esercente dell'impianto fisso saranno, comunque, tenuti al pagamento
delle spese per la bonifica delle acque a seguito di inquinamento derivante da spandimento di
prodotto anche accidentale.

L'Amministrazione Marittima rimane in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità
derivanti dal presente nulla-osta.

Piombino,

IL COMANDANTE DEL PORTO
